

Allegato "A" alla raccolta n. 1663

Statuto della Società per Azioni "SOGESID S.p.A".

Articolo 1

(Denominazione Sociale)

1. La "Società per la Gestione degli Impianti Idrici Società Per Azioni, SOGESID - S.p.A.", costituita con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 27 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, in data 1 febbraio 1994, n. 25 ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, modificato dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione sociale di "SOGESID S.p.A".

2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli.

Articolo 2

(Sede Sociale)

1. La Società ha sede legale in Roma.

2. Ai sensi dell'articolo 111 ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile l'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

3. Nei modi di legge potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi operative, dipendenze, filiali e succursali.

4. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale può essere deliberato nei modi di legge.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, nei termini di legge, dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La "SOGESID S.P.A.", ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e dell'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dell'articolo 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995, n. 341, è società in house del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, ai sensi dell'art. 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, delle amministrazioni centrali dello Stato, con specifico riferimento alle attività di supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. La "SOGESID S.p.A." produce oltre l'80% del fatturato prioritariamente nello svolgimento dei servizi affidati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 1.

3. La Società opera nei seguenti settori:

a) assistenza e prestazioni di servizi nell'ambito della gestione delle risorse idriche in attuazione della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.P.C.M. del 20/7/2012 nonché nell'ambito dei compiti di vigilanza tecnica in materia di grandi dighe e derivazioni idriche di cui al D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959 e s.m.i., svolgendo le seguenti attività:

- fornitura di prestazioni ingegneristiche ed elaborazione di studi e consulenze nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- attività di studio e di ricerca nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche;

b) monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti in attuazione della vigente normativa e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali;

c) trattamento e smaltimento acque reflue civili;

d) programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;

e) prevenzione e piani d'intervento e monitoraggio per la tutela delle acque marine dall'inquinamento;

f) protezione e ripristino di corpi idrici, supporto ai controlli e vigilanza in materia di inquinamento delle acque interne, superficiali e sotterranee;

g) promozione e implementazione di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

h) valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

i) azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale;

j) supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza;

k) studio e svolgimento di campagne informative in materia ambientale e di progetti d'educazione ambientale;

l) studio ed elaborazione di programmi di formazione professionale in campo ambientale;

m) predisposizione, divulgazione e gestione delle informazioni in materia di ambiente;

n) elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;

o) interventi operativi per pubbliche calamità;

p) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ed internazionale così come individuato dalla normativa nazionale, internazionale e comunitaria;

q) prevenzione e protezione dall'inquinamento in tutte le sue matrici ambientali compreso il rischio industriale;

r) predisposizione e attuazione di iniziative volte alla promozione e diffusione della green economy/green jobs;

s) cambiamenti climatici (supporto all'attuazione di misure derivanti da impegni internazionali);

t) supporto operativo o di assistenza tecnica nell'attuazione di programmi e progetti finanziati con risorse nazionali ed europee aggiuntive, ivi compresa la politica di coesione ed il PNRR, nei limiti della relativa coerenza programmatica e conformità normativa;

tt) svolgimento del ruolo di soggetto attuatore nell'attuazione di programmi e progetti finanziati con risorse nazionali ed europee aggiuntive, ivi compresa

la politica di coesione ed il PNRR;

u) attività di supporto tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari le amministrazioni centrali dello Stato.

4. La "SOGESID S.p.A." svolge, inoltre, nel settore delle infrastrutture idriche, attività che in relazione all'attuale assetto istituzionale delle competenze rientrano nelle attribuzioni sia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare:

a) progettazione e direzione lavori di opere necessarie alla realizzazione, completamento, integrazione ed attivazione di sistemi idrici, fognari ed irrigui;

b) assistenza e supporto alle attività connesse all'attuazione e gestione degli accordi di programma per il trasferimento delle risorse idriche, di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i;

bb) supporto all'attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi finalizzati all'incremento della sicurezza delle grandi dighe, finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), e supporto all'attività di vigilanza in materia di dighe e relative opere di derivazione;

bbb) supporto all'attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nel Piano nazionale del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della Legge n. 205 del 2017 nonché nel Piano straordinario di cui al comma 523 e degli interventi finanziati a valere sulle risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 1072, della Legge n. 205 del 2017;

c) assistenza e supporto per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959 e s.m.i.;

d) assistenza e supporto alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, di supporto all'esame di progetti di incremento della sicurezza di grandi dighe, opere di derivazione, di interconnessione idrica, ecc.;

e) espletamento delle attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

f) attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari le amministrazioni centrali dello Stato.

5. La Società, sempre nell'ambito delle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di quelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle connesse al funzionamento degli uffici di entrambi i Ministeri, anche rispetto alla riqualificazione e/o ristrutturazione degli stessi, può su base convenzionale fornire assistenza, prestazioni di servizi ed, ai fini della realizzazione di opere, svolgere anche la funzione di stazione appaltante.

Fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la "SOGESID S.p.A." può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato di cui al comma 1 per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

6. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 1 è consentita a condizione che permetta il conseguimento di economie di scala

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

7. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziaria-rie e di vendita di servizi collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico;
- assumere partecipazioni o interessenze in A.T.I., consorzi e società, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio;
- prestare garanzie reali e personali anche a favore dei terzi.

Articolo 5

(Domicilio)

1. Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad euro 54.820.920,00 (cinquantaquattromilioni ottocentoventimilanovecentoventivirgolazerozero), suddiviso in n. 107.492.000 (centosettemilioniquattrocentonovantaduemila) azioni ordinarie di euro 0,51 (zerovirgolacinquantuno) ciascuna.
2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 7

(Azioni)

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.
3. Le azioni sono nominative.

Articolo 8

(Organi sociali)

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 9

(Convocazione)

1. L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dal socio unico.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, in alternativa, da comunicarsi al recapito indicato dai soci alla Società, con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax o posta elettronica o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e può altresì essere stabilito per l'eventuale seconda convocazione.

5. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza degli Organi amministrativo e di controllo, salvo il diritto di ognuno di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10

(Diritto di intervento - modalità di svolgimento)

1. Il diritto di intervento all'Assemblea è disciplinato dalla legge.

2. E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

3. L'Assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati. In particolare, sarà necessario che:

(I) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(II) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(III) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati.

Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 11

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, ovvero da altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione medesimo, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento ed

accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
5. Il Segretario redige il verbale.
6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

(Materie riservate all'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera su tutte le materie che per legge sono di sua competenza.
2. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.
3. All'Assemblea ordinaria sono sottoposti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., i seguenti oggetti per la sua autorizzazione:
 - operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a Società controllate e collegate impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli Organi delle Società partecipate.
4. L'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione dei soci tutti i relativi documenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 13

(Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata – a scelta dell'Assemblea - da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da

cinque componenti, tra cui il Presidente, scelti fra soggetti in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 14.

In caso di nomina di un Amministratore Unico da parte dell'Assemblea, la stessa è effettuata su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze

e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, un componente è nominato su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le funzioni di Amministratore Delegato sono attribuite a quest'ultimo; un componente è nominato dall'Assemblea su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un componente è nominato dall'Assemblea su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, due componenti sono nominati su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, due componenti sono nominati dall'Assemblea su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un componente è nominato dall'Assemblea su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere al quale sono attribuite le funzioni di Amministratore Delegato è individuato tra i Consiglieri

nominati su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi.

2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del c.c..

3. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore unico si provvede ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c.. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; se viene meno la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 14

(Requisiti degli amministratori)

1. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed in particolare al possesso dei requisiti di seguito specificati.

2. Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate.

4. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva

e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei

delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore

Unico o l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte, rispettivamente, del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Unico o delle deleghe conferite.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

6. Il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla

conoscenza del difetto sopravvenuto.

7. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

8. Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi delle cause di sospensione indicate al precedente comma 7. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui al precedente comma 7.

9. In caso di Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti commi, sono svolte dal Collegio Sindacale, ove non sia già previsto.

Articolo 15

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, ai sensi dell'art. 2380 bis cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto;
- b) presiede l'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede ai sensi dell'articolo 2381 c.c..

Articolo 16

(Adunanze del Consiglio e deliberazioni)

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente qualora nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta anche da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso, comunicato con lettera raccomandata a.r., o telex o telegramma o fax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax o posta elettronica da spediti almeno due giorni liberi prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo. Anche in difetto della convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e del Collegio Sindacale.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato ovvero se non nominato dal consigliere più anziano in carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali sono sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

6. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la votazione avviene per appello nominale. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Società, ove nominato.

Articolo 17

(Poteri dell'Organo Amministrativo e deleghe)

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartiscono, annualmente, all'Organo Amministrativo della Società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di

sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.

2. Fermi restando i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da disciplinare con direttiva concernente le modalità dell'esercizio del controllo analogo congiunto tra i due Ministeri, all'Organo Amministrativo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea degli azionisti e ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti, può attribuire deleghe al Presidente, ai sensi dell'articolo 12.

4. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, inoltre delega, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che, conseguentemente, viene nominato Amministratore Delegato.

5. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe di cui al precedente comma 3, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, III comma c.c..

6. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

7. Sono di competenza dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2365 c.c. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

8. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'Organo Amministrativo ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

9. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.

10. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

11. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può nominare il Direttore Generale.

Articolo 18

(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente ove nominato.

2. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 19

(Remunerazione degli amministratori)

1. All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta

presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

2. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti gli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 20

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. L'Organo Amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica.

La decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. L'Organo Amministrativo, vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. L'Organo amministrativo delegato o l'Amministratore Unico e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso d'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 21

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno, con

funzioni di Presidente, nominato dall'Assemblea su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli altri due nominati dall'Assemblea, uno su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il secondo su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Assemblea provvede altresì alla nomina di due Sindaci supplenti di cui uno designato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'altro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante audio o audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Articolo 22

(Esercizio Sociale e Bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo da attribuire al socio, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

5. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

(Scioglimento e liquidazione della Società)

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Articolo 24

(Rinvio alle norme di legge e di regolamento)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Roberto Mantovanelli

F.to: Francesco Di Marcantonio Notaio